Servizi Sociosanitari Val Seriana

PUBBLICITÀ PER FINALITÀ TRASPARENZA
(d.lgs. 33/2013)

Sommario

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 2

DATI BIOMETRICI 3

DATO PERSONALE 3

DATI ULTERIORI : OBBLIGO DI ANONIMIZZAZIONE 4

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI 4

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ONLINE DIDATI PERSONALI E LIMITI AL RIUTILIZZO 4

DURATA DEGLI OBBLIGHI DIPUBBLICAZIONE 5

INDICIZZAZIONE 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPECIFICIOBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 6

- CURRICULUM VITAE 6
- REDDITI 7
- ATTI CONCERNENTI PROCEDIMENTI SELETTIVI ECONCORSI 7
- ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDU E ATTRIBUZIONE DIVANTAGGI ECONOMICI ED ELENCO DEI BENEFICIARI 8

PUBBLICITA' PER ALTRE FINALITA' 9

ACCORGIMENTI TECNICI 9

FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVE 10

- GRADUATORIE 10

TABELLE RIASSUNTIVE 12

La trasparenza è intesa dal legislatore del 2013 quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
Per pubblicazione (per finalità di trasparenza), si intende l'inserimento nei siti istituzionali delle p.a. – sezione Amministrazione Trasparente -di documenti, dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle p.a.
Esulano dalle finalità di trasparenza del d.lgs. 33/2013 tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per finalità differenti da specifiche discipline di settore (es. allo scopo di far conoscere l'azione amministrativa in relazione ai principi di legittimità e correttezza,ovvero ai fini di pubblicità legale degli atti amministrativi, come nel caso della pubblicità integrativa dell'efficacia, es. pubblicazioni matrimoniali. In questo caso, la pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve ad una funzione che evidentemente è del tutto estranea rispetto alle finalità di trasparenza). Tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza e che comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013.
In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita (trasparenza o meno), laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali (in particolare, dignità dell'interessato, riservatezza, identità personale, protezione dati personali).
Le decisioni assunte dalle amministrazioni in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sono oggetto di sindacato da parte del Garante Privacy. Inoltre, la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dell'art. 167 del D.Lgs. 196/2003 ssmi (Codice Privacy) (salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procedendo al trattamento di dati personali, in violazione delle norme di legge, arrechi nocumento all'interessato, è punito con la reclusione…).
Infine, qualora l'interessato ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, per l'effetto della diffusione di dati personali, può, ove ne ricorrano i presupposti, far valere le proprie pretese risarcitorie innanzi al G.O.
L'art. 4 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) detta la definizione di dato personale ("qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"). Per diffusione di dati personali si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Quanto, in particolare, alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, la stessa è ammessa solo ove sia prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (le p.a., pertanto, prima di procedere alla pubblicazione, in forma integrale o per estratto, sono tenute a verificare la sussistenza della normativa che preveda l'obbligo di pubblicazione, selezionando i dati personali da inserire negli atti o documenti da pubblicare e verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni).
I soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali ed evitarne il trattamento ove le finalità perseguite possano essere parimenti realizzate mediante dati anonimi o altra modalità che consenta di identificare l'interessato solo in caso di necessità (principio di necessità), nonché a procedere alla diffusione dei soli dati personali la cui pubblicazione sia effettivamente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (principio di pertinenza e non eccedenza). Tutti i dati che non rispondono a tali principi non devono essere inseriti nei documenti oggetto di pubblicazione o, comunque, vanno opportunamente oscurati ove risultino eccedenti o non pertinenti.

DATI PARTICOLARI E GIUDIZIARI

I dati particolari ex art. 9 del Regolamento Ue 2016/679 (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e giudiziari ex art. 10 del Regolamento Ue 2016/679 (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) richiedono particolare accuratezza nel procedimento di selezione ai fini della pubblicazione.
E' sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (qualsiasi informazione dalla quale si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie, ovvero condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici) e la vita sessuale degli interessati. Si tratta, quindi, di dati sensibili per i quali è previsto un divieto assoluto di diffusione.
I dati particolari e giudiziari sono protetti da un presidio stringente di garanzie, che consente di diffondere tali informazioni solo ove sia previsto da espressa norma di legge e siano, in concreto, indispensabili per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico (quale la trasparenza, quando la stessa non possa essere parimenti realizzata mediante l'utilizzo di dati anonimi o personali di natura diversa).
In particolare, può risultare utile non riportare dati particolari o giudiziari nel testo dei provvedimenti pubblicati online, menzionandoli solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quali presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati) ovvero indicare delicate situazioni di disagio personale attraverso il ricorso ad espressioni di

carattere più generaleo di codici numerici.

DATI BIOMETRICI

I dati biometrici sono quei dati che si ricavano da caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali uniche e identificative di ciascuna persona fisica. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le impronte digitali (c.d. dermatoglifo), la specifica conformazione fisica della mano o del volto, dell'iride o della retina, la firma grafometrica (firma elettronica effettuata su apposito supporto mediante un gesto fisico in tutto coincidente con quello utilizzato per firmare su carta), nonché il timbro e la tonalità della voce.
Il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) stabilisce che, in linea generale, **è vietato il trattamento dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica**. Questo divieto generalizzato subisce, peraltro, talune deroghe in casi particolari, quali, a titolo esemplificativo:

- Quando l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito altrattamento dei dati personali per uno o più specifici utilizzi (ad es. nel caso di autenticazione tramite impronta digitale su smartphone);
- Quando il trattamento è effettuato nell'ambito di rapporti dilavoro e previdenza;
- Quando l'impiego di questi particolari dati personali si rende necessario per proteggere un interesse vitale dell'interessato o di altra persona fisica;
- Per motivi di particolare interesse pubblico previsti dalla legge, purché l'impiego di dati biometrici risulti proporzionato alla finalità perseguita, rispetti il diritto alla protezione dei dati e siano comunque previste delle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto cui questi dati si riferiscono.

Da questo punto di vista, in particolare, il Garante della privacy ha chiarito che le misure approntate dal Ministero della Pubblica amministrazione per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e che consistono nel ricorso all'accoppiata di rilevazioni biometriche (come le impronte digitali) e sistemi di videosorveglianza sono «di dubbia compatibilità» con le regole della privacy europea e nazionale, perché in contrasto con il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, giacché non tiene conto della forte invasività di quei sistemi.
In altri termini, nel bilanciamento fra esigenza di tutela della privacy e necessità dell'amministrazione di effettuare il controllo delle presenze all'interno degli uffici, il garante ha ritenuto prevalente la prima., consentendo l'utilizzo di strumenti che comportino il trattamento di dati biometrici solo ove, nel caso concreto (es. per le notevoli dimensioni della struttura), tali strumenti siano gli unici in effettiefficaci ai fini del controllo delle presente e del contrasto al fenomenodell'assenteismo.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Prima della pubblicità online di un documento che contiene dati personali, le pubbliche amministrazioni devono verificare l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

- **Se esiste una norma di legge o di regolamento** che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale, i soggetti pubblici devono distinguere la natura dei dati personali oggetto di diffusione, a seconda che si tratti di dati comuni (es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, C.F.), ovvero di dati sensibili ogiudiziari.

Si precisa che la diffusione dei dati comuni è ammessa solo se prevista da norma di legge o regolamento, la diffusione di dati particolari o giudiziari è ammessa solo se espressamente prevista da norma di legge.

- I dati comuni vanno trattati alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza (i soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con la finalità della pubblicazione).
- I dati particolari e giudiziari (definizione e contenuto v. sopra) possono essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione.
- Per i dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute è previsto un divieto assoluto di pubblicazione.

- Per i dati particolari idonei a rivelare la vita sessuale è previsto un divieto assoluto di pubblicazione per finalità di trasparenza. Per altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili.

- **Se non esiste una norma di legge o di regolamento** che impone la pubblicazione sul sito istituzionale, la pubblicazione è legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali.

DATI ULTERIORI: OBBLIGO DI ANONIMIZZAZIONE

Dati non individuati dal d.lgs. 33/2013 o comunque da specifica norma di legge o di regolamento. L'eventuale pubblicazione di dati e documenti che non si ha l'obbligo di pubblicare è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
La prassi talvolta seguita di sostituire nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è da ritenersi insufficiente ad anonimizzare i dati personali pubblicati online (il rischio di individuare l'interessato è particolarmente elevato quando, accanto alle iniziali permangano ulteriori informazioni che rendano identificabile l'interessato, come le informazioni relative alla residenza, il luogo di lavoro, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione).
Per rendere effettivamente anonima la pubblicazione online occorre oscurare del tutto il nominativo e tutte le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'individuazione.

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

Le amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate sui propri siti istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali detenuti dall'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, tuttavia, costituire motivo per omettere o ritardare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Con particolare riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, le amministrazioni sono tenute a curare l'aggiornamento dei dati, la rettificazione o l'integrazione ove l'interessato vi abbia interesse o lo richieda.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ONLINE DI DATI PERSONALI E LIMITI AL RIUTILIZZO

Il d.lgs. 33/2013 prevede che i dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati in formato di tipo aperto e siano riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.
Il legislatore ha, in altri termini, inteso perseguire lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi a pagamento per la visualizzazione e la fruizione dei file contenenti dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Occorre tenere distinte le definizioni di "formato di tipo aperto" e "dati di tipo aperto": l'obbligo di pubblicazione in formato di tipo aperto non comporta, infatti, che i dati pubblicati sui siti web istituzionali siano resi disponibili e riutilizzabili da parte di chiunque. Quanto, in particolare, al riutilizzo dei dati personali, la normativa comunitaria ed interna di recepimento hanno chiarito che il riutilizzo non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia.
In particolare, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ma impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di determinare, qualora intenda renderei dati riutilizzabili, se e per quali finalità e secondo quali limiti, utilizzi ulteriori dei dati resi pubblici possano ritenersi leciti.
A tal fine, è opportuno che le amministrazioni inseriscano nella sezione Amministrazione trasparente un Alert generale, con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati accolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Più nel dettaglio, il soggetto pubblico, una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, può rendere riutilizzabili tali dati solo dopo aver effettuato una rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte dell'interessato.
L'amministrazione dovrà, pertanto, in primo luogo stabilire se sia lecito, alla luce dell'esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati personali accessibili sul proprio sito istituzionale, possano essere riutilizzati da terzi e per scopi

ulteriori. In caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo di questi dati possa essere consentito:

- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima o aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare;
- per qualsiasi scopo ulteriore o per taluni scopi determinati;
- secondo modalità di messa a disposizione online conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza;
- a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e rispettino specifici vincoli giuridici, al fine di tutelare i diritti degli interessati nei trattamenti successivi.

Alla luce di quanto sopra, è illecito, ad esempio, riutilizzare, a fini di marketing o propaganda elettorale, i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale riutilizzo è incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili (individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere informazioni).
Senz'altro esclusi dal riutilizzo, sono i dati particolari e giudiziari.
Ancora, non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte, che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati.
Laddove i dati pubblicati debbano essere resi riutilizzabili, è indispensabile dapprima procedere alla predetta valutazione di impatto - privacy, e quindi predisporre sul sito istituzionale licenze standard, in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, che stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tale dati.
Le condizioni di licenza dovrebbero, peraltro indicare chiaramente le finalità e le modalità degli ulteriori trattamenti con riguardo al riuso didati personali. Nel caso di dati anonimi, derivati da dati personali, le condizioni di licenza dovrebbero vietare ai titolari delle licenze di re- identificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione oprovvedimento che possa riguardarli individualmente, sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedere in capo ai medesimi titolari l'obbligo di informare l'organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o sianostati re-identificati.
Dal punto di vista tecnico, devono essere privilegiate modalità dimessa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici.

DURATA DEGLI OBBLIGHI DIPUBBLICAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un per periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Il Garante ha precisato che laddove atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi devono essere oscurati anche prima del termine di cinque anni, quando sono raggiunti gli scopi per i quali sono stati pubblicati.
Obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici: termine di tre mesi dalla data di nomina. La mancata pubblicazione è sanzionabile dall'ANAC.
Deroghe alla durata di 5 anni

- Nel caso in cui gli atti producano ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, devono rimanere pubblicati sino alla cessazione della produzione degli effetti;
- I dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo, di livello statale o regionale e locale e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione oconsulenza, devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico;
- Nel caso in cui siano previsti termini diversi dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Regolamento Ue 2016/679 prevede che i dati personali siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati. L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali di cui non è necessaria la conservazione.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, documenti, informazioni e dati sono comunque conservati e

resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, debitamente segnalate nella sezione Amministrazione Trasparente.
Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, la "messa a disposizione" nella sezione archivio non comporta l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i termini di pubblicazione.
Ad ogni modo, la consultazione nella sezione Archivio deve essere presidiata dalle opportune misure a tutela degli interessati, avendocura di rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio.
Non vanno trasferiti in archivio, alla scadenza del termine di pubblicazione, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

INDICIZZAZIONE

I siti che hanno l'obiettivo di far conoscere i contenuti presenti su internet (es. motori di ricerca) devono adottare sistemi per immagazzinare le pagine web. Tutto ciò che viene raccolto passa attraverso sistemi di estrazione di parole e oggetti contenuti nelle pagine web, che vengono incamerati dal motore di ricerca nei propri indici. Gli indici sono i meccanismi che servono al motore per scegliere quale pagina far vedere in risposta alle necessità di quello specifico utente che cerca quelle specifiche informazioni, pertanto l'indicizzazione è la condizione basilare perché una pagina web possa essere conosciuta attraverso gli strumenti attuali di ricerca dalle persone che non conoscono il suo indirizzo web (detto anche URL).
Le amministrazioni non possono disporre filtri volti a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione trasparente.
L'obbligo di indicizzazione durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalla normativa in materia di trasparenza (collocati in Amministrazionetrasparente), con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità, diverse dalla trasparenza.
Sono sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e giudiziari (i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicazione dovranno, pertanto, provvedere alla deindicizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPECIFICIOBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

CURRICULUM VITAE

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali, nella forma del curriculum in conformità al vigente modello europeo. Deve, inoltre, essere, garantita agli interessati la possibilità di aggiornare il proprio curriculum.

Categorie di soggetti:

- Amministratori pubblici e amministratori di società partecipate ("Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo");
- Figure dirigenziali ("Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" e "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)");
- Posizioni organizzative;
- Consulenti e collaboratori esterni ("Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza");
- Membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Informazioni da pubblicare:

- Titolo di studio e professionali;
- Esperienze lavorative (es. incarichi ricoperti);
- Eventuali ulteriori informazioni di carattere professionale (es. conoscenze linguistiche, competenza nell'uso di tecnologie; partecipazione a convegni e seminari; redazione di pubblicazioni).

Informazioni da NON pubblicare (con obbligo di oscurare le informazioni e verificare che le stesse siano effettivamente non leggibili e inaccessibili ai sistemi elettronici di ricerca):

- Codice fiscale;
- Firma olografa scansionata;
- Recapiti privati (es. numero di telefono);
- Indirizzo mail personale;
- Indirizzo di casa;
- Informazioni relative a interessi personali, hobby, ecc.

REDDITI

Sufficiente pubblicare redditi percepiti a carico delle finanze pubbliche dei componenti organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, previo oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti.

Categorie di soggetti:

- Amministratori pubblici e figure dirigenziali apicali di Comuni e aggregazioni di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 15.000 abitanti ("Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice", "Dati e informazioni di dettaglio sui titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)";
- Amministratori e figure dirigenziali di società partecipate ("Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice").

Informazioni da NON pubblicare (con obbligo di oscurare le informazioni e verificare che le stesse siano effettivamente non leggibili e inaccessibili ai sistemi elettronici di ricerca):

- Stato civile;
- Codice fiscale;
- Sottoscrizione;
- Familiari a carico (ed eventuali figli disabili);
- Spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- Erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, movimenti o partiti politici, ovvero di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OSCE;
- Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso *ex* L. 3818/1886 (Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti);
- Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
- Scelta per la destinazione dell'otto per mille o del cinque per mille;
- Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere.

ATTI CONCERNENTI PROCEDIMENTI SELETTIVI

Pubblicità obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con menzione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti selettivi e selezioni per l'assunzione di personale e le progressioni di carriera, con pubblicazione dei soli elementi di sintesi:

- Contenuto;
- Oggetto;
- Eventuale spesa prevista;
- Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo delprocedimento.

Con particolare riguardo a procedure concorsuali, non devono formare oggetto di pubblicazione:

- Gli atti nella loro veste integrale contenenti, anche in allegato, le graduatorie formate a conclusione del procedimento e leinformazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità).

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DIVANTAGGI ECONOMICI ED ELENCO DEI BENEFICIARI

Gli atti di concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria, quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, con indicazione delle seguenti condizioni:

- Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nomedi altro soggetto beneficiario;
- Importo del vantaggio economico corrisposto;
- Norma o titolo a base dell'attribuzione;
- Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativoprocedimento;
- Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Non vanno pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, sussidi eattribuzione di vantaggi economici, nonché i relativi elenchi:

- di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'annosolare a favore del medesimo beneficiario;
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute (divieto assoluto di pubblicazione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie,compreso qualsiasi riferimento a condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisico o psichico. Ad esempio, è vietata l'indicazione "erogazione ai sensi della L. 104/1992", che, com'è noto, è la Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità ovvero "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o "per assistenza sanitaria");
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati (Spetta agli enti destinatari dell'obbligo di pubblicazione online valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelinol'esistenza di una situazione di indigenza e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione di dati che possano consentire l'identificazione).

Divieto di pubblicazione esteso a:

- Indirizzo di abitazione o residenza;
- Codice fiscale persone fisiche;
- Coordinate bancarie ove sono accreditati i contributi o i benefici (IBAN);
- Ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative.

PUBBLICITA' PER ALTRE FINALITA'

Obblighi di pubblicità online previsti da specifiche disposizioni di settore per finalità diverse dalla trasparenza, come quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, ovvero quelli di legittimità e correttezza, o ancora quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).
Anche per tali fattispecie occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto), contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo.
Qualora in effetti sussista tale obbligo, è necessario selezionare i dati personali da inserire in tale pubblicazione, procedendo, se del caso, adoscurare determinate informazioni.
In altri termini, anche in tali ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti aridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi edevitare il relativo trattamento, quando le finalità perseguite nei singolicasi possano essere realizzate mediante dati anonimi (principio dinecessità). E', inoltre, consentita la sola diffusione di dati personali lacui inclusione sia necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (principio di pertinenza e non eccedenza). Particolare attenzione deve essere prestata, anche in tal caso, conriguardo a dati sensibili e giudiziari, oggetto di diffusione solo nel caso in cui sia previsto da un'espressa norma di legge ed il lorotrattamento sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Del tutto vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Oltre al caso dei dati particolari e giudiziari, si pensi altresì a quelle informazioni delicate (ad esempio, atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza o beneficienza che comportino la valutazione di situazioni di indigenza o disagio). In tali casi può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto e consultabili solo da interessati e controinteressati), ovvero far riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo attraverso espressioni di carattere generale o di codici numerici.

ACCORGIMENTI TECNICI

- **Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti:** occorreevitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte di motori di ricerca esterni (es. Google), ad esempio attraverso l'inserimento di "metatag noindex" e "noarchive" nelle intestazioni delle pagine web o la codifica di regole di esclusione all'interno di un file di testo (file robots.txt), posto sul server che ospita il sito web, configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol(deindicizzazione).
- **Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali sul web:** le amministrazioni sono tenute a rendere accessibili dati personali sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di settore, anche per garantire il diritto all'oblio dell'interessato (es. T.U. enti localo d.lgs. 267/2000 prevede la pubblicazione sull'albo pretorio degli enti locali per 15 giorni consecutivi).

Qualora la disciplina di settore non stabilisca fissi un limite temporale alla pubblicazione, l'amministrazione individua un congruo periodo di tempo, non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono resi pubblici.
Trascorsi i predetti periodi di tempo, notizie e documenti vanno rimossi dal sito o privati degli elementi identificativi. Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990.

- **Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali**mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo. A tal fine, è possibile fare ricorso a strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi anomali per la loro frequenza ovvero perché realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati (es. attraverso sistemi di verifica "captcha").
- **Dati personali esatti e aggiornati:** occorre adottare misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni, decontestualizzazione delle informazioni e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale, ad esempio attraverso la sottoscrizione con firma digitale o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne autenticità ed integrità.

FATTISPECIE ESEMPLIFICATIVE

GRADUATORIE

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedano la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che prevedono la formazione di graduatorie, affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione.
Tale pubblicità assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice o dall'ente procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali e selettive.
Dovranno, quindi, essere diffusi solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, con esclusione di:

- Recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa e mobile, indirizzo di residenza o di posta elettronica);
- Codice fiscale;
- Indicatore Isee;
- Numero di figli disabili;
- Risultati di test psicoattitudinali o titoli di studio;
- Condizioni di salute, invalidità, handicap fisici e/o psichici.

Le graduatorie potranno essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali, consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva, mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (username e password).

SCHEMA 1

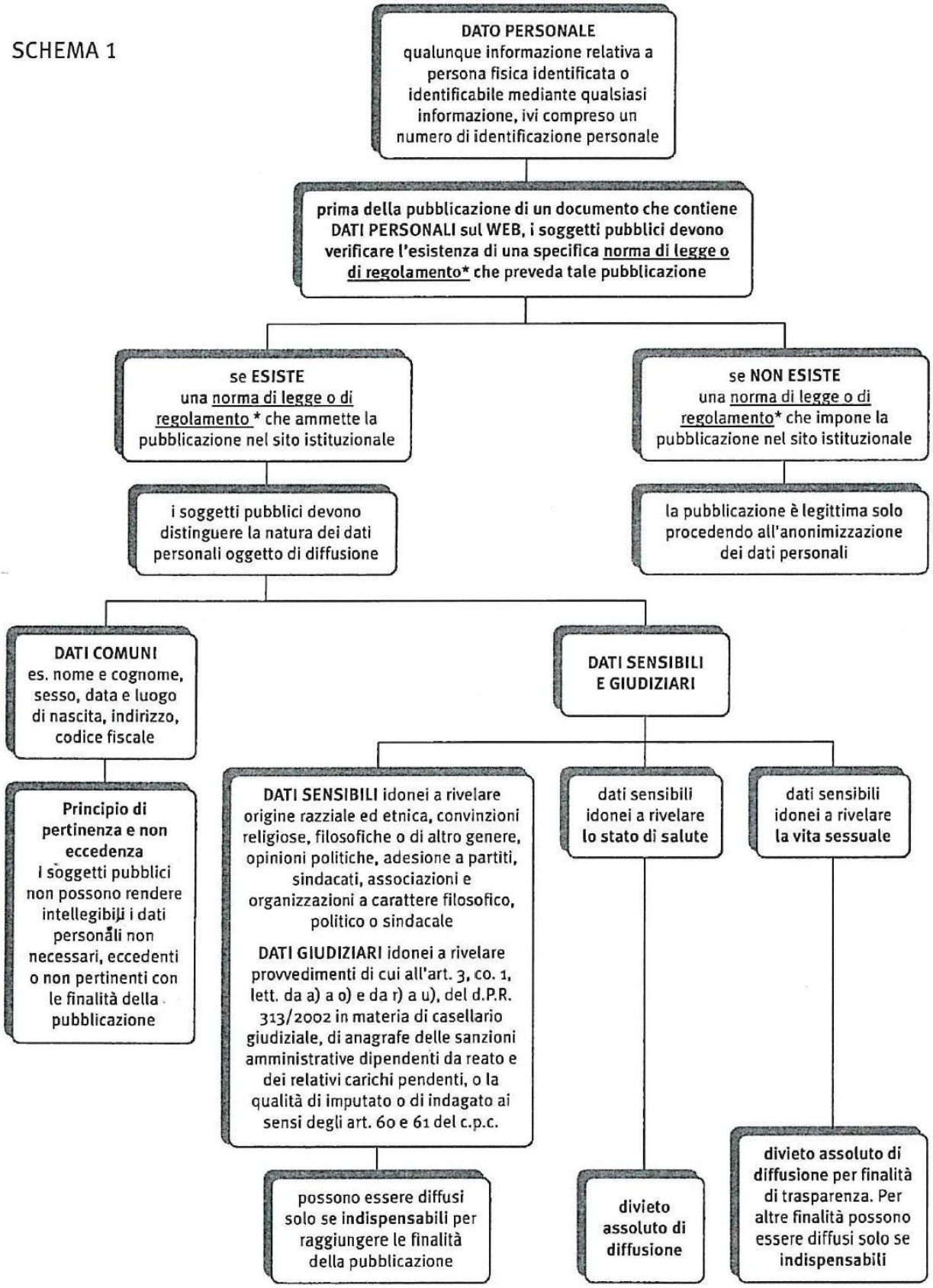

* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

TABELLE RIASSUNTIVE

DIVIETO ASSOLUTO DI PUBBLICAZIONE	
Dati idonei a rivelare lo **stato di salute** (stato di malattia, esistenza di patologie ovvero condizioni di in validità, disabilità, handicap fisici o psichici).	Dai idonei a rivelare la **vitasessuale.**

DATI PERSONALI		
Qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, C.F., ivi compreso un numero di identificazione personale)		
Necessaria copertura legislativa o regolamentare (in mancanza è necessario procedere ad anonimizzazione, oscurando del tutto il nominativo e tutte le altre informazioni riferite all'interessato, che ne possano consentire l'individuazione. Insufficiente ai fini dell'anonimizzazione l'inserimento delle sole iniziali).	Le amministrazioni sono tenute a curare l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati ove l'interessato vi abbia interesse o lo richieda.	I dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili, purché venga citata la fonte e garantita l'integrità. Le amministrazioni comunicano modalità, limiti e finalità del riutilizzo attraverso l'inserimento di un Alert generale, con cui si informi l'utenza che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

DATI PARTICOLARI e GIUDIZIARI		
DATI PARTICOLARI: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona DATI GIUDIZIARI: casellario giudiziale, carichi pendenti, sanzioni amministrative da reato, qualità di imputato o indagato		
Necessaria copertura legislativa (in mancanza necessario procedere ad anonimizzazione, oscurando del tutto il nominativo e tutte le altre informazioni riferite all'interessato, che ne possano consentire l'individuazione. Insufficiente ai fini dell'anonimizzazione l'inserimento delle sole iniziali).	Utile non riportare i dati sensibili e giudiziari nel testo dei provvedimenti pubblicati online (richiamati quali presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), ovvero indicare situazioni di disagio personale attraverso il ricorso ad espressioni di carattere generale o codici numerici.	Esclusi dal riutilizzo.

DATI BIOMETRICI	
Dati che si ricavano da caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali uniche e identificative di ciascuna persona fisica (es. impronte digitali (c.d. dermatoglifo), specifica conformazione fisica della mano o del volto, dell'iride o della retina, firma grafometrica (firma elettronica effettuata su apposito supporto mediante un gesto fisico in tutto coincidente con quello utilizzato per firmare su carta), timbro e tonalità della voce)	
Divieto generalizzato di trattamentodei dati biometrici.	**Eccezione al divieto di trattamento**: purché l'impiego di dati biometrici risulti **proporzionato** alla finalità perseguita, rispetti il diritto alla protezione dei dati e siano comunque previste delle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto cui questi dati si riferiscono.

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE: 5 ANNI		
Deroghe		
Nel caso in cui gli atti producano ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni devono rimanere pubblicati sino alla cessazione della produzione degli effetti.	I dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici e dirigenziali, ovvero di collaborazione e consulenza devono rimanere online per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato.	Nel caso in cui siano previsti termini diversi dalla normativa di settore (in via generale, il cod. privacy prevede che i dati personali siano pubblicati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati).
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, documenti, informazioni e dati sono conservati nella sezione ARCH IVIO in Amministrazione Trasparente.		

CURRICULUM VITAE		
Categorie di soggetti	Informazioni dapubblicare	**Informazioni da NON pubblicare** (con obbligo di oscurare le informazioni e verificare che le stesse siano effettivamente non leggibili e inaccessibili ai sistemi elettronici di ricerca)
- Amministratori pubblici e amministratori di società partecipate ("Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo"); - Figure dirigenziali ("Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" e "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"); - Posizioni organizzative; - Consulenti e collaboratori esterni ("Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"); - Membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione.	- Titolo di studio e professionali; - Esperienze lavorative (es. incarichi ricoperti); - Eventuali ulteriori informazioni di carattere professionale (es. conoscenze linguistiche, competenza nell'uso di tecnologie; partecipazione a convegni e seminari; redazione di pubblicazioni).	- Codice fiscale; - Firma olografa scansionata; - Recapiti privati (es. numero di telefono); - Indirizzo mail personale; - Indirizzo di casa; - Informazioni relative a interessi personali, hobby, ecc.

REDDITI	
Categorie di soggetti	**Informazioni da NON pubblicare** (con obbligo di oscurare le informazioni e verificareche le stesse siano effettivamente non leggibili e inaccessibili ai sistemi elettronici di ricerca)
- Amministratori pubblici e figure dirigenziali apicali di Comuni e aggregazioni di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 15.000 abitanti ("Titolaridi incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice", "Dati e informazioni di dettaglio sui titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti nongenerali)"; - Amministratori e figure dirigenziali di società partecipate ("Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice").	Stato civile; Codice fiscale; Sottoscrizione; Familiari a carico (ed eventuali figli disabili); Spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; Erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, movimenti o partiti politici, ovvero di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OSCE; Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso ex L. 3818/1886 (Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti); Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti; Scelta per la destinazione dell'otto per milleo del cinque per mille; Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere.

ATTI CONCERNENTI PROCEDIMENTI SELETTIVI	
Informazioni da pubblicare	**Informazioni da NON pubblicare**(con obbligo di oscurare le informazioni e verificare che le stesse siano effettivamente non leggibili e inaccessibili ai sistemi elettronici di ricerca
Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con menzione dei provvedimenti conclusivi di procedimenti selettivi e concorsi per l'assunzione di personale e le progressioni di carriera, con **pubblicazione dei soli elementi disintesi:** • Contenuto; • Oggetto; • Eventuale spesa prevista; • Estremi dei principali documenticontenuti nel fascicolo del procedimento.	Gli atti nella loro veste integrale contenenti, anche in allegato, le graduatorie formate a conclusione del procedimento e le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altreforme di conoscibilità).

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDU E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ED ELENCO DEI BENEFICIARI	
Informazioni da pubblicare	Informazioni da NON pubblicare
Atti di concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari alleimprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di **importo superiore a mille euro,** con indicazione delle seguenti condizioni: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altrosoggetto beneficiario; importo del vantaggio economicocorrisposto; norma o titolo a basedell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativoprocedimento; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché i relativi elenchi: di **importo complessivo inferiore a mille euro** nel corso dell'annosolare a favore del medesimo beneficiario; di **importo superiore a mille euro** nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute (divieto assoluto di pubblicazione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie, compreso qualsiasi riferimento a condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisico o psichico. Ad esempio, è vietata l'indicazione "erogazione ai sensi della L. 104/1992", che, com'è noto, è la Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ovvero "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o "per assistenzasanitaria"); di **importo superiore a mille euro** nel corso dell'anno solare a

	favore del medesimo beneficiario, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati (Spetta agli enti destinatari dell'obbligo di pubblicazione online valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di indigenza e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione di dati che possano consentire l'identificazione). Divieto di pubblicazione esteso a: indirizzo di abitazione oresidenza; codice fiscale persone fisiche; coordinate bancarie ove sono accreditati i contributi o i benefici (IBAN); ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE (Indicatore della situazione economicaequivalente); indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative.

GRADUATORIE	
Informazioni da pubblicare	Informazioni da NON pubblicare
Solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti.	- Recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa e mobile, indirizzo di residenza o di posta elettronica); - Codice fiscale; - Indicatore Isee; - Numero di figli disabili; - Risultati di test psicoattitudinali o titoli di studio; - Condizioni di salute, invalidità, handicap fisici e/o psichici.